

COMUNE DI VALNEGRA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE



INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Materia del regolamento

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 2 - Responsabilità

Art. 3 - Conferimento di incarichi speciali

Art. 4 - Indennità di presenza e rimborso spese

Art. 5 - Esenzione da responsabilità

Art. 6 - Dimissioni

Art. 7 - Partecipazione alle sedute

Art. 8 - Nomine ed incarichi

Art. 9 - Funzioni rappresentative

Art.10 - Diritto alla consultazione di atti

I GRUPPI CONSILIARI

Art.11 - Costituzione

Art.11/bis - Commissione dei Capo Gruppo

Art.11/ter - Funzionamento dei Gruppi

LE ADUNANZE CONSILIARI

Art.12 - La sede delle riunioni

Art.13 - Presidenza ordinaria delle sedute

Art.14 - Poteri del Presidente

Art.15 - Scrutatori:nomina ed attribuzioni

PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art.16 - Sedute di prima convocazione

Art.17 - Numero legale

Art.18 - Sedute di seconda convocazione

Art.19 - Sedute pubbliche - segrete - aperte

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art.20 - Comportamento dei Consiglieri

Art.21 - Norme generali per gli interventi

Art.22 - Tumulti in aula

Art.23 - Comportamento del pubblico

Art.24 - Comunicazioni - Ordine dei lavori

Art.25 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g.

Art.26 - Norme per la discussione generale

Art.27 - Gli emendamenti

Art.28 - Questione pregiudiziale o sospensiva

Art.29 - Fatto personale

Art.30 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto

INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

Art.31 - Diritto di presentazione

Art.32 - Contenuto della interrogazione

Art.33 - Contenuto della interpellanza

Art.34 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

Art.35 - Le mozioni

Art.36 - Le risoluzioni

Art.37 - La mozione d'ordine

VERBALI DELLE ADUNANZE

Art.38

Art. 39

ENTRATA IN VIGORE

Art. 40

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 - Materia del regolamento

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze Consiliari si presentassero casi che non risultino disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi sarà rimessa al Presidente.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.2 - Responsabilità

1. Ciascun Consigliere Comunale è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio. Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, di opinione e di voto.

Art. - Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri per riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.
2. I Consiglieri concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne tiene conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Art.4 - Indennità di presenza e rimborso spese

1. I Consiglieri hanno diritto all' indennità di presenza per ciascuna delle adunanze a cui abbiano partecipato, nella misura fissata dalla legge.
2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di incarichi speciali.
3. Ai Consiglieri Comunali che per incarico del Consiglio, della Giunta o per delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate.

Art.5 - Esenzione da responsabilità

1. Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile-penale, i Consiglieri Comunali che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale, il loro motivato dissenso, i richiami, le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali sia derivato danno al Comune.

Art.6 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri per iscritto, con lettera raccomandata da indirizzarsi al Sindaco.
2. Esse possono venire motivate dal dimissionario.
3. Il Consiglio Comunale può rivolgere invito al dimissionario a recedere dalle sue decisioni.
4. Ove questi insista nelle dimissioni, il Consiglio Comunale dovrà limitarsi a prenderne atto in seduta pubblica ed a voto palese.
5. Le dimissioni non possono essere più ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

Art. 7 - Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza, la giustificazione avviene mediante comunicazione scritta motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio.
3. Ogni Consigliere può, con lettera diretta al Sindaco, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di fornire la motivazione. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.
4. Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenti definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario perché sia presa nota a verbale.
6. Il Consigliere che sia risultato assente ingiustificato ad una intera seduta ordinaria decade dalla carica ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) dello Statuto.

Art.8 - Nomine ed incarichi.

Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso, in seduta pubblica, con voto palese.

Art.9 - Funzioni rappresentative.

1. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.
2. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale. La Delegazione viene designata dal Consiglio.

Art.10 - Diritto alla consultazione di atti.

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, previo appuntamento ed alla presenza del Segretario Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di consultare il bilancio di previsione e l'ultimo conto consuntivo quando tali documenti siano stati approvati dal Consiglio Comunale, previo appuntamento ed alla presenza del Segretario Comunale.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione e/o di ottenere copia, in esenzione di spesa, delle singole deliberazioni, previa esecutività, adottate dal Consiglio Comunale nell'ultima seduta e dalla Giunta Municipale nelle sedute successive all'ultima convocazione del Consiglio.
5. Per prendere visione degli altri atti del Comune, i Consiglieri devono fare richiesta scritta al Sindaco, al quale spetta di autorizzare gli uffici competenti a darne visione o a concederne copia. I Consiglieri non possono di loro autorità ritirare documenti dagli uffici o dall'archivio comunale o farsene copia.
6. Il Sindaco deve pronunciarsi sulla richiesta di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla presentazione.
7. L'eventuale provvedimento di diniego da parte del Sindaco deve essere motivato e contro di esso il Consigliere interessato può ricorrere al Consiglio Comunale, il quale decide, alla prima adunanza successiva alla presentazione del ricorso, a maggioranza di voti.
8. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è comunque garantito dallo Statuto, con le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I GRUPPI CONSILIARI

Art.11 - Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, per iscritto, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo, firmata da Capo Gruppo.
3. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
4. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dello Statuto, i diritti e le rappresentanze spettanti ad un Gruppo Consiliare.
5. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del proprio Capo Gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio, dopo la sua rinnovazione.
6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni nella persona del Capo Gruppo.
7. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capo Gruppo il Consigliere del gruppo più "anziano" di età.

Articolo 11/bis - Commissione dei Capo gruppo.

1. I Capo gruppo sono costituiti in Commissione Consiliare permanente per:
 - a) trattare particolari questioni ad essa attribuite di volta volta dal Consiglio,
 - b) svolgere i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento,
 - c) concordare l'organizzazione dei lavori del Consiglio.
2. La Commissione dei Capo gruppo ha anche la funzione Commissione per il regolamento, con il compito di proporre al Consiglio le modifiche, le integrazioni e le revisioni che risultino opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze funzionamento del Consiglio stesso od a nuove disposizioni di legge.
3. Della Commissione dei Capo gruppo fanno parte di diritto il Sindaco, gli Assessori e tutti i capigruppo. Il Sindaco la presiede.
4. La convocazione dei Consiglieri Capo gruppo avviene tramite avvisi scritti da notificare, anche tramite il servizio postale, al domicilio degli stessi, così come individuato ai sensi dell'articolo 18 comma 8 dello Statuto. Mentre la convocazione dei membri di diritto avviene con le stesse modalità adottate per la convocazione della Giunta comunale.
5. I Consiglieri Capo gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Commissione, quando essi siano impossibilitati a parteciparvi personalmente.
6. Le proposte della Commissione dei Capo gruppo, su argomenti politici od amministrativi di ordine generale, sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.
7. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Segretario Comunale.

Articolo 11/ter - Funzionamento dei Gruppi.

1. La Commissione dei Capo gruppo individua le modalità per assicurare ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali che degli stessi fanno parte.

LE ADUNANZE CONSILIARI

Art.12 - La sede delle riunioni.

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il Municipio, in apposita sala.
2. La Giunta Comunale, con sua deliberazione, può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale.
3. La sede dove si tiene il Consiglio deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.

Art.13 - Presidenza ordinaria delle sedute.

1. Il Sindaco è, di diritto, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vice-Sindaco, e, ove anche questi sia assente od impedito, all'Assessore più anziano in età presente all'adunanza.
3. In mancanza del Sindaco e degli assessori, la presidenza spetta al Consigliere anziano di cui all'art. 20 dello Statuto.

Art.14 - Poteri del Presidente.

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne è l'oratore ufficiale, tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avvengono secondo l'ordine prestabilito, fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Art.15 - Scrutatori: nomina ed attribuzioni.

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve essere rappresentata con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta devono avvertire il Presidente che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
6. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo tra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
7. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.
8. Le schede contestate od annullate sono invece vidimate dal Presidente e da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
9. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
10. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art.16 - Sedute di prima convocazione.

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Trascorsi quindici minuti da quel momento il Presidente, se vi sono interrogazioni od interpellanze iscritte all'o.d.g., può dar corso alla discussione, ancorché non si ancora raggiunto il numero legale dei presenti richiesto, secondo quanto indicato al successivo art. 17, per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.
2. Potranno essere fatte dal Presidente o dalla Giunta comunicazioni, purchè non riguardino e non comportino deliberazioni.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello eseguito dal Segretario Comunale, ed i risultati sono annotati verbale.
4. Qualora i Consiglieri non siano presenti inizialmente in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
5. Raggiunto il numero legale, il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora in cui essa avrà termine.
6. In caso contrario il Presidente, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poi legalmente deliberare, dichiara deserta l'adunanza, congedando Consiglieri intervenuti.
7. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri.
8. I Consiglieri che entrano dopo l'appello nominale sono tenuti darne avviso al Segretario che annota a verbale l'ora di arrivo degli stessi.
9. I Consiglieri che si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a dare avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale sia venuto a mancare avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
10. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la validità della seduta, ai fini deliberativi, il Presidente dispone la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da cinque dieci minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
11. Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 17 - Numero legale.

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sei membri.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art.18 - Sedute di seconda convocazione.

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni affare iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.
2. La seduta che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.

3. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra volontariamente interrotta o per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di seconda convocazione.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Sindaco.
5. La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
6. In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge o lo Statuto, richiedono la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero di presenti al momento della trattazione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.
7. Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.

Art.19 - Sedute pubbliche - segrete - aperte.

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.
2. Le sedute non possono mai essere pubbliche quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento, oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
3. Durante la seduta segreta può rimanere in aula, oltre i componenti del Consiglio Comunale, solamente il Segretario Comunale.
4. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, la Giunta Comunale può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sede abituale od anche in luoghi diversi.
5. Durante le sedute "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 20 - Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare.
3. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di chicchessia.
4. Se un Consigliere Comunale turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, fatto ad uno stesso Consigliere Comunale senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli ulteriormente la parola, fino alla conclusione dell'affare in questione. Se il medesimo Consigliere contesta la decisione e persiste nell'atteggiamento scorretto, il Consiglio, su richiesta del Presidente, decide, votando per alzata di mano, in merito all'espulsione dall'aula del Consigliere stesso.

Art.21 - Norme generali per gli interventi

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art.20, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici, amministrativi in merito agli argomenti in trattazione.
3. I Consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal successivo art.26.
6. A nessuno è permesso interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art.22 - Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.

Art.23 - Comportamento del pubblico.

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani comandati in servizio per le adunanze del Consiglio Comunale.
2. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può ordinare l'arresto.
4. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
5. Tutti coloro che si trovano nella sala delle adunanze debbono stare a capo scoperto, fatta eccezione per i Vigili in servizio presso l'adunanza consiliare.
6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata ai Consiglieri.

Art.24 - Comunicazioni - Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Comunale sui fatti di particolare rilievo.
2. Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte all'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.
3. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un Consigliere, e la decisione spetta al Consiglio con votazione a maggioranza, per alzata di mano.

Art. 25 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g.

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'o.d.g. della seduta.

Art.26 - Norme per la discussione generale.

1. Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.
2. Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione di uno stesso affare, ciascun Consigliere Capo Gruppo, od altro Consigliere incaricato a trattare l'argomento per il suo gruppo, può parlare due volte, la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Ciascun Consigliere ha poi diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.
6. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti espressi per alzata di mano.
7. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di dieci minuti ciascuno.

Art.27- Gli emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, le integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente, prima che inizi la illustrazione di un argomento.
3. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venir presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.
4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
5. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 28 - Questione pregiudiziale o sospensiva.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che l'argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito. Possono essere anche proposte nel corso della discussione, in tal caso la richiesta deve essere avanzata per iscritto e da non meno di tre Consiglieri.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.

5. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide maggioranza, per alzata di mano.

Art.29 - Fatto personale.

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in che cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide il fatto sussista o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente i Consiglieri che lo hanno provocato.
4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare per più cinque minuti.

Art.30 - Chiusura della discussione-Dichiarazioni di voto.

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, ai cinque minuti.
2. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo, hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione, contenendo l'intervento entro il limi di tempo sopra stabilito.
3. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione posso dichiarare la loro astensione dal voto, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi.

INTERROGAZIONI-INTERPELLANZE-MOZIONI

Art.31 - Diritto di presentazione.

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni che riguardino direttamente l'attività del Comune.
2. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente.
3. Nessun Consigliere Comunale può presentare più di due interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni per una stessa seduta.

Art.32 - Contenuto della interrogazione.

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità d un fatto determinato.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro conciso ed in termini corretti. Essa deve pervenire all' Ufficio Protocollo del Comune entro il decimo giorno precedente quello in cu si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottener risposta.

Art.33 - Contenuto della interpellanza.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco od alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti i base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
2. Essa può inoltre chiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono d operare in merito ad un determinato fatto o problema.
3. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 34 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze.

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
2. Prima vengono trattate le interrogazioni, poi le interpellanze nell'ordine cronologico della presentazione.
3. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di mezz'ora per ogni adunanza consiliare.
4. Trascorso il termine fissato dal comma precedente, il Presidente fa concludere la discussione dell'interrogazione e/o interpellanza che è al momento in esame e rinvia poi le altre, eventualmente rimaste da trattare, alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
5. Se il Consigliere proponente non sia presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
6. Le interrogazioni e le interpellanze sono lette al Consiglio dal Presidente, il quale può dare direttamente la risposta o demandare la stessa all'Assessore delegato per materia.
7. La risposta deve essere contenuta nel tempo di cinque minuti. Può replicare ad essa solo il Consigliere proponente, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo, comunque, il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per la materia.
8. Nel caso che l'interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola, al primo firmatario.
9. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta Consiliare, secondo le modalità fissate al successivo art. 35.
10. Il Consigliere Comunale non può riproporre interrogazioni, interpellanze o mozioni sulle quali sia già stata data evasione nei termini anzidetti .

Art.35 Le mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente la materia di competenza del Consiglio Comunale.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto secondo le modalità fissate per interrogazioni ed interpellanze.
4. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti del penultimo comma del precedente art. 34, il Presidente, senza dar luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale, assicurando che la stessa verrà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
5. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e, votati secondo le norme generali del presente Regolamento.

Art. 36 - Le risoluzioni.

1. I Consiglieri possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti relativi all'affare in trattazione.
2. Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

Art. 37 - La mozione d'ordine.

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservate le leggi ed il presente Regolamento.
2. Il presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

VERBALI DELLE ADUNANZE

Art.38

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari.

Art.39

1. I processi verbali debbono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta Consiliare e riportare sinteticamente i motivi principali delle discussioni, il testo della parte dispositiva ed il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta.
2. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
3. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale trascrizione a verbale.

ENTRATA IN VIGORE

Art.40

1. Il presente Regolamento che abroga e sostituisce ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in funzione dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di legge.